

STATUTO

C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA DELLE
LENTICCHIE 18

Numero REA: BA - 544642

Codice fiscale: 07262720720

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE TIPO B		
1. Denominazione.		
E' costituita una società cooperativa con sede nel Comune di		
Altamura (BA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscri-		
zione eseguita presso il Registro delle Imprese, denominata		
"C.D.S. ONLUS Cooperativa Sociale" in sigla "C.D.S. ONLUS".		
2. Durata		
La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicem-		
bre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera-		
zione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci		
dissenzienti.		
3. Leggi speciali.		
Alla presente cooperativa si applicano:		
1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in		
tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili		
con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la		
cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni		
della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,		
relative alla posizione dei soci lavoratori;		
2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa		
sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità		
sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-		
cembre 1997 n. 460;		
3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le		
norme del codice civile relative alle società cooperative;		

	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	4. Definizione dello scopo e attività mutualistica.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la	
	propria attività caratteristica a favore dei propri soci coo-	
	operatori nella misura prevista dalla legge, in modo da rea-	
	lizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e	
	far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di la-	
	voro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata	
	a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul merca-	
	to. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perse-	
	guire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e la prestazione della propria attività lavorativa a	
	favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori	
	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-	

	tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento	
	degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle presta-	
	zioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che	
	definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	5. Mutualità prevalente.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della pro-	
	pria attività - in misura non inferiore al trenta per cento	
	del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la	
	cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni la-	
	vorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavora-	
	tivo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	socie della cooperativa stessa.	

	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli al-	
	tri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Consequentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente.	
	6. Oggetto sociale.	
	La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi	
	dei soci si propone di realizzare, valendosi prevalentemente	
	dell'attività lavorativa dei soci, il seguente oggetto:	
	- 1) organizzazione, fornitura, gestione e promozione dei se-	
	guenti servizi:	
	- valorizzazione patrimonio storico, ambientale e sociale,	
	comprese le attività' turistiche, agenzie di viaggio, tour o-	
	perator, servizi di prenotazioni ed attività connesse, guide	
	turistiche, attività di interpretariato e traduzione;	
	- tutela, recupero e valorizzazione di siti ambientali,	
	storici e monumentali;	
	- attività di supporto per le funzioni d'ufficio ed altri	
	servizi di supporto alle imprese, call center, conferenze,	
	convegni, mostre, fiere ed eventi, rappresentazioni artisti-	
	che, informazioni commerciali, recupero crediti, gestione di	
	pubblici mercati, imballaggio e confezionamento di generi a-	
	limentari e non,;	
	- telematica, informatica, archiviazione, raccolta ed ela-	

	borazione dati;	
	- ricerca, selezione e fornitura delle risorse umane;	
	- noleggio di beni materiali per uso personale e/o azienda-	
	le, compresi macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto	
	terrestre e navali, autoveicoli;	
	- attività editoriali, produzione audio-visive e software,	
	distribuzione anche al dettaglio di libri giornali e riviste,	
	libri, attività di pubblicità, attività di ricerche di merca-	
	to e sondaggi;	
	- lavori di stenodattilografia e rendicontazione delle no-	
	tizie giornalistiche e televisive;	
	- accertamento dei tributi comunali, gestione esattoriale,	
	consegna a domicilio di documenti ed atti, servizi postali e	
	di corriere;	
	- attività artistiche, sportive di intrattenimento e diverti-	
	mento, compresa la gestione di teatri, sale cinematografiche,	
	centri polifunzionali, biblioteche, musei, impianti sportivi,	
	parchi di divertimento, stabilimenti balneari e termali, sale	
	di intrattenimento e sportive, centri benessere e di esteti-	
	ca, orti botanici, giardini zoologi e riserve naturali;	
	- progettazione, sistemazione, manutenzione e gestione del	
	verde pubblico e privato, del paesaggio, inclusi parchi,	
	giardini, arenili, spiagge, arredo urbano e strade;	
	- servizi integrati di gestione agli edifici ed aree pubbli-	
	che e private, compresi i servizi di vigilanza e custodia an-	

	che di beni mobili e di valori;	
	- attività di pulizia, lavaggio, sanificazione, derattizza-	
	zione, disinfestazione di edifici ed aree pubbliche e priva-	
	te, di strade, di impianti e macchinari;	
	- servizio mensa, refezione scolastica, ristorazione col-	
	lettiva, catering, lavanderia e stireria anche industriale,	
	gestione di laboratori cucina per la preparazione, cottura e	
	confezionamento di generi alimentari freschi, precotti e sur-	
	gelati e congelati;	
	- riparazione e manutenzione di beni materiali per uso per-	
	sonale e per la casa;	
	- attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei ri-	
	fiuti; demolizione, recupero e cernita di materiali e loro	
	preparazione per il riciclaggio ivi compresi i rifiuti solidi	
	urbani industriali e biomasse, materiali plastici, cascami e	
	rottami metallici;	
	- servizi cimiteriali, esumazione, tumulazione e quanto con-	
	nesso, servizi di pompe funebri;	
	- servizio di trasporto per conto proprio e/o di terzi di	
	merci e/o di persone, compresi i servizi di scuolabus con	
	sorveglianza ed accompagnamento alunni, di logistica, facchi-	
	naggio, movimento merci, affissioni, lavori ausiliari in ge-	
	nere, servizi di trasporti sanitari comprese i servizi di am-	
	bulanze e di trasporto sangue;	
	2) la progettazione, la costruzione e la gestione di aree di	

	servizio, aree di parcheggio e rimessaggio, depositi e di-	
	stributori all'ingrosso ed al dettaglio di carburanti e lu-	
	brificanti, delle attività connesse quali strutture ricettive	
	e commerciali, lavaggi, officine per la riparazione di auto-	
	mezzi senza esclusione alcuna;	
	3) la progettazione, la costruzione e la gestione di struttu-	
	re commerciali per la vendita anche al dettaglio di generi a-	
	limentari di origine vegetale ed animale e di beni non ali-	
	mentari compresi i prodotti per la persona, la casa, le im-	
	prese, prodotti igienico-sanitari, articoli di cancelleria e	
	per l'ufficio, impianti, macchinari, attrezzature e minuterie;	
	4) la progettazione, la costruzione e la gestione di struttu-	
	re ricettive quali alberghi, villaggi turistici, agriturismi,	
	campeggi, aree balneari e di diporto, residence, ristoranti,	
	bar, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, tavole calde e	
	strutture simili comprese tutte le attivita' di somministra-	
	zione al pubblico di alimenti e bevande in genere;	
	5) progettazione, costruzione e manutenzione di edifici resi-	
	denziali, artigianali, industriali, commerciali, agricoli, di	
	opere di ingegneria civile senza esclusione alcuna, compresi	
	gli impianti idraulici, elettrici ed elettronici, energetici,	
	di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;	
	6) gestione ed esecuzione di corsi di formazione professiona-	
	le per lo sviluppo del turismo, agricoltura, artigianato,	
	commercio, industria ed innovazione tecnologica, organizzati	

	da comuni, provincie e regioni e altri enti ed imprese;	
	7) assistenza tecnica professionale rivolta allo sviluppo dei	
	settori del turismo, dell'agricoltura, artigianato e commer-	
	cio a favore di comuni, provincie e regioni ed altri enti ed	
	imprese, comprese le attività di ricerca scientifica e dello	
	sviluppo di tecnologie;	
	8) lavori di arredo urbano e rurale, installazione e gestio-	
	ne di segnaletica anche pubblicitaria, piccoli lavori di ma-	
	nutenzione e riparazione ai beni della pubblica amministra-	
	zione ed imprese;	
	9) lavori agricoli in genere per conto proprio e/o di ter-	
	zi, la coltivazione, la trasformazione e la successiva com-	
	mercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti a-	
	gricoli con particolare riguardo ai prodotti destinati all'a-	
	limentazione umana quali pasta, prodotti da forno e di pani-	
	ficazione, oli, vini, bevande; l'allevamento di animali per	
	la produzione di carni e/o di latte e la loro trasformazione	
	e commercializzazione anche al dettaglio;	
	le attività sopra citate sono tutte finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate nel rispetto della	
	normativa prevista dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, art.1,	
	comma 1 , lett. b).	
	La società, per il raggiungimento degli scopi sociali potrà	
	aprire sedi secondarie, uffici, magazzini ed altre unita' lo-	
	cali, con delibera dell'organo amministrativo, nonchè compie-	

	re tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato, con espressa esclusione del-	
	le attività finanziarie di cui al Decreto Legislativo primo	
	settembre 1993 n. 385 - T.U.B., per le quali è prevista l'i-	
	scrizione nell'apposito ruolo.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa può	
	aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	

	prenditoriali e contrattuali, mobiliari ed immobiliari, rite-	
	nute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto so-	
	ciale e purchè in via non prevalente.	
	Per l'attuazione degli scopi innanzi precisati, la Cooperati-	
	va è investita di ogni più ampia ed opportuna facoltà e così	
	fra l'altro potrà:	
	- stipulare atti e convenzioni con privati ed Enti pubblici;	
	- partecipare a gare e selezioni pubbliche;	
	- sottoscrivere contratti di appalto;	
	- acquistare, vendere e permutare, concedere e prendere in	
	locazione, immobili, mobili ed attrezzature;	
	- assumere obbligazioni;	
	- curare tutti gli adempimenti intesi ad ottenere agevolazio-	
	ni e facilitazioni di carattere creditizio e fiscale che le	
	vigenti ed emanande leggi prevedono in favore delle Coopera-	
	tive e dei loro consorzi, assistendo le pratiche presso i Mi-	
	nisteri competenti, la Regione, i Comuni, e gli Istituti di	
	credito; concedere garanzie reali, anche ipotecarie, o perso-	
	nali; inoltrare istanze, richieste, ricorsi, opposizioni;	
	promuovere procedure amministrative o giudiziarie; conferire	
	incarichi e mandati a professionisti e consulenti; promuovere	
	contatti e rapporti con le Istituzioni pubbliche, con le for-	
	ze politiche e sociali.	
	La Cooperativa potrà altresì partecipare sotto qualsiasi for-	
	ma ad enti, associazioni, consorzi e società, anche non co-	

	stituiti in forma cooperativa, ma che svolgano attività col-	
	legate al movimento cooperativo ed in particolare potrà pro-	
	muovere la costituzione, o aderire, con deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci, a consorzi di cooperative aventi per	
	scopo la gestione e l'integrazione delle attività sociali.	
	Con deliberazione dell'assemblea dei soci, la Cooperativa	
	potrà altresì aderire ad associazioni nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridi-	
	camente riconosciute.	
	La cooperativa si pone come servizio aperto al contesto so-	
	ciale ed in tal ambito promuove attività di sostegno, recupe-	
	ro ed integrazione delle situazioni di svantaggiati e di pre-	
	venzione delle devianze minorili, in stretta collaborazione	
	con le istituzioni scolastiche e con le UU.SS.LL. con lo sco-	
	po di favorire una corretta crescita e maturità di minori.	
	La cooperativa si propone, ancora, finalità di formazione e	
	sensibilizzazione dei docenti per l'istruzione e l'educazione	
	degli "alunni a rischio" ed in particolare degli svantaggia-	
	ti, diversamente abili e devianti.	
	Per il raggiungimento di tali fini, la cooperativa realizzerà	
	attività integrative di natura culturale, artistica, sportiva	
	e ricreativa, attività di prevenzione delle devianze minori-	
	li, attività di formazione per agevolare gli svantaggiati al-	
	l'inserimento nelle attività lavorative, servizi di ospita-	
	lità ed accoglienza in casi di provata difficoltà.	

	La cooperativa potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo	
	di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle	
	norme di legge vigenti e dalle disposizioni delle competenti	
	autorità.	
	7. Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al limite	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dal-	
	l'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive mo-	
	dificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	
	te capaci di agire e che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie	
	per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	

	riori lettere a), b) e c) costituiscono separate categorie di	
	soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del	
	codice civile.	
	8. Persone svantaggiate.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolici-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantag-	
	giate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Con-	
	siglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro,	
	sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-	
	cietà.	
	9. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.	

	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle pre-	
	stazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inseri-	
	mento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in	
	via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a sti-	
	pulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successiva-	
	mente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni	
	del regolamento interno e nel rispetto del principio della	
	parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche pro-	
	fessionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla co-	
	operativa in qualità di socio cooperatore.	
	10. Soci volontari.	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le perso-	
	ne fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a	

	prestare gratuitamente la loro attività a favore della so-	
	cietà.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei	
	soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero comples-	
	sivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di	
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili	
	della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'at-	
	tività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ri-	
	storni ai soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci	
	lavoratori.	
	11. Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	

	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	12. Doveri del socio	
	Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri ob-	
	blighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al	

	perseguimento degli scopi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	13. Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	14. Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera rac-	
	comandata, alla Società. Gli amministratori devono esaminar-	
	la, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre ricorso al Collegio Arbitrale con le modalità previ-	
	ste ai successivi artt. 41 e seguenti.	

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta delle parti interessate, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	15. Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	

	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regola-	
	mento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 e, nel	
	caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di vo-	
	lontariato presso la cooperativa;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre l'op-	
	posizione al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	16. Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimento stessi.	
	17. Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti han-	
	no diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo	
	art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione compren-	
	de anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'origi-	
	nario conferimento del socio, e corrispondente alle quote as-	

	segnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'Organo	
	Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento,	
	in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai	
	sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione	
	verranno corrisposti gli interessi legali.	
	18. Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 17.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 11. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	

	dell'art. 17.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 11.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 17.	
	19. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsa-	
	bilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere	
	b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	

	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	20. Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve	
	darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le pro-	

	prie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al tra-	
	sferimento delle quote deve essere motivato. Contro il dinie-	
	go il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	21. Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote del valore non inferiore a Euro 200,00 (duecento virgo-	
	la zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per Statuto.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	

	22. Requisiti di mutualità prevalente	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	23. Bilancio di esercizio e destinazione degli utili	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, in confor-	
	mità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota	
	integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi del-	
	l'art.2513 del codice civile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	

	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alla condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	

	sistribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	24. Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	25. Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	

	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere b) e c)	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta o sul-	
	la base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), d)	
	ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo ar-	
	ticolo 27.	
	26. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o con-	
	senso espresso per iscritto	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	

	lettere a), d) ed e) del precedente articolo, possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà conclu-	
	dere con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	

	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (no-	
	vanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio coopera-	
	tore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	27. Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere a), d) ed	
	e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	

	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o a mano nel domicilio risultante dal	
	Libro Soci, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione	
	del luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda con-	
	vocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppon-	
	ga alla discussione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deli-	
	berazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se	
	nominati, non presenti.	
	28. Costituzione e quorum deliberativi	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in	
	seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	29. Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	30. Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sot-	
	toscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	31. Presidenza dell'assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	32. Amministrazione	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	

	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 2 (due) a 5 (cinque) membri, ed	
	il loro numero sarà determinato, di volta in volta, prima	
	dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo	
	pari a 3 (tre) esercizi, o per una durata più lunga ed anche	
	a tempo indeterminato, secondo la decisione dei soci, che	
	provvede alla nomina, in mancanza di ogni determinazione det-	
	to Organo si intende nominato per tre esercizi sociali e sca-	
	de alla data nella quale la decisione dei soci approva il bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enun-	
	ciati per il consiglio di amministrazione si intendono assor-	
	biti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo	
	del consiglio di amministrazione.	
	33. Compiti degli Amministratori	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art.	
	2381 comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	34. Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e	
	l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	

	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in mo-	
	do che gli Amministratori e gli eventuali Sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministrato-	
	ri e sindaci effettivi, se nominati.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	35. Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	36. Compensi agli Amministratori	
	Le cariche amministrative sono espletate a titolo gratuito.	
	Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle	
	spese sostenute in esecuzione dell'incarico, ed eventualmente	
	il compenso annuo ordinario se deliberato dall'assemblea.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindaca-	
	le, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche.	
	37. Rappresentanza legale	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	

	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente verificata	
	dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	38. Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge, esercita	
	anche il controllo contabile ed è quindi integralmente compo-	

	sto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Il collegio sindacale, se nominato, svolge le funzioni previ-	
	ste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.	
	39. Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	40. Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 12 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	41. Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di ammissione e di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	42. Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore al Euro	
	5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della deter-	
	minazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra soggetti competenti nella materia	
	controversa e sono nominati dal Presidente della Camera di	
	Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Bari.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	

	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	43. Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	

44 di 44